
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Settore Ambiente - Caccia e Pesca

PREMESSO che spettano alla Provincia le funzioni amministrative in materia di Caccia secondo l'art. 19 del T.U. approvato con D. lgs. N. 267/2000 ed in particolare nel rispetto della L. 157/92, L.R. 50/93 e L.R. 1/2007;

RICHIAMATA la Legge 157/92 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che all'art. 19 – 2° comma, prevede la possibilità di un controllo selettivo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia;

VISTO l'art. 17 della L.R. 9 dicembre 1993 n. 50 che, al 2° comma delega alle Province tale controllo, attraverso appositi piani di abbattimento (anche in deroga a tempi ed orari nei quali è vietata la caccia) da eseguire da parte degli Agenti venatori Provinciali e da personale preventivamente autorizzato;

VISTI i crescenti danni che le specie Gazza (*Pica pica*) e Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) causano ai raccolti all'interno del territorio provinciale (da 63611 euro nel 2003 a 115048 nel 2007);

VISTO l'impatto negativo che le due specie di corvidi causano ai nidi di fasianidi e alle giovani lepri soprattutto all'interno di istituti vietati alla caccia dove le popolazioni di fagiano e lepre sono più consistenti;

VISTA la nota datata 14 gennaio 2009 prot. 1337/T-A19 dell'ISPRA, con la quale lo stesso esprime parere favorevole alla realizzazione di un piano triennale di controllo di Gazza (*Pica pica*) e Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) per un tetto massimo annuale di 2000 cornacchie e 4000 gazze, da effettuarsi in zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto (art. 21 comma 13 L. R. 50/93) e all'interno del territorio provinciale dove le specie oggetto di controllo creano danni alle colture e produzioni agricole, concentrando il prelievo nel periodo 15 marzo - 31 luglio.

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità offerta dall'art. 23 della L.R. 22 febbraio 1999 n. 7 che consente di utilizzare operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia e direttamente coordinati dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non dà luogo ad impegno di spesa e quindi non soggiace al visto di regolarità contabile;

DETERMINA

- 1) di adottare il piano triennale di controllo numerico della specie Gazza (*Pica pica*) e Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) per il triennio 2009-2011 all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto e nei territori in cui le specie causano danni alle coltivazioni e produzioni agricole concentrando il prelievo nel periodo 15 marzo - 31 luglio

nelle zone di ripopolamento e cattura per un massimo annuale di 4000 gazze e 2000 cornacchie secondo le seguenti modalità di intervento:

- gli interventi saranno effettuati dagli agenti del Corpo di Polizia Provinciale o da personale munito di licenza di caccia autorizzato e coordinato dalla Polizia Provinciale ai sensi della L.R. n. 7 del 22/02/1999 mediante gabbie trappola di tipo Larsen e letter –box che funzionano con richiami vivi della specie oggetto di controllo;
- gli agenti della Polizia Provinciale potranno intervenire tutto l’anno anche attraverso abbattimenti diretti dove vi è un’elevata concentrazione delle due specie;
- i capi catturati con trappole dovranno essere soppressi in maniera eutanasia e successivamente destinati alla distruzione in quanto considerati “animali selvatici” e quindi non soggetti al campo di applicazione del Regolamento 1774/2002 ai sensi dell’art. 1 comma2, lettera c).
- eventuali specie non bersaglio fortuitamente catturate saranno immediatamente liberate;
- gli autorizzati e gli agenti della Polizia Provinciale dovranno compilare delle schede di rendicontazione dei capi catturati utili alla gestione della specie e della scheda consuntiva da far pervenire all’ISPRA entro il 31 marzo di ciascun anno;
- gli autorizzati ai sensi della L.R. 7 del 22/02/1999, sono autorizzati a detenere animali appartenenti alle due specie bersaglio che devono essere utilizzati come richiamo vivo nelle operazioni di trappolaggio.

Padova, 21 gennaio 2009

IL DIRIGENTE di Settore

– dott. Livio Baracco -

VISTO

Data

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

- dott. Girolamo Amodeo -